



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati GOISIS, RIVOLTA, CAVALLOTTO, GRIMOLDI,
MACCANTI, REGUZZONI e STUCCHI**

(V. Stampato Camera n. 1428)

*approvato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione)
della Camera dei deputati il 19 dicembre 2012*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 dicembre 2012*

Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche
delle comunità territoriali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Apprendimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche*). -
1. Al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle culture delle comunità locali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione delle indicazioni nazionali, prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, nell'ambito dell'asse storico-sociale dei curricoli delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'approfondimento delle specificità antropologiche, culturali e storiche dei territori in cui insistono le scuole.

2. Nell'ambito dell'autonomia, le istituzioni scolastiche provvedono ad integrare l'offerta formativa con moduli e unità di apprendimento dedicati alle specificità antropologiche, culturali e storiche e alle vocazioni artistiche delle singole realtà territoriali. Possono inoltre essere promosse, nell'ambito della quota dell'autonomia riservata alle scuole, attività di laboratorio, di ricerca, anche in ambienti multimediali e tecnologici, di produzione teatrale e di sperimentazione linguistica, relative agli approfondimenti di cui al comma 1.

3. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti in relazione agli approfondimenti e alle attività di cui ai commi 1 e 2».